Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 agosto 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali e da enti pubblici per l'utilizzazione di personale temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori della giustizia, della sanità, delle finanze, dell'ordine pubblico, dei servizi postali, dei servizi di pertinenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi operativi della Croce rossa italiana per la collettività e dell'Enel;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato e dalle amministrazioni locali;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle amministrazioni e degli enti predetti, al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussiste, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia, fermo restando quanto in precedenza disposto, può procedere all'assunzione in via temporanea di un ulteriore contingente di cento vigilatrici penitenziarie.

Il Ministero predetto può altresì richiedere l'assunzione in via temporanea di cento custodi di case mandamentali nei comuni sedi di dette carceri, rimborsando ai comuni medesimi gli oneri relativi, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Art. 2.

Per sopperire alle più imprescindibili esigenze di talune strutture del Servizio sanitario nazionale ed al fine di consentire alle stesse il perseguimento delle finalità istituzionali, può procedersi alle seguenti assunzioni temporanee, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1983, nelle qualifiche in appresso specificate e per il numero dei posti a fianco di ciascuna segnato:

Regione Emilia-Romagna:

1) U.S.L. n. 1 - Castel San Giovanni:

un chimico collaboratore;
quattro infermieri professionali;
tre vigili sanitari;

2) U.S.L. n. 5 - Fidenza;

un anestesista;

3) U.S.L. n. 9 - Reggio Emilia:

quattro assistenti medici;
cinquantasette infermieri professionali;
quattordici generici;
ventotto agenti tecnici;
sette operatori tecnici;

4) U.S.L. n. 12 - Scandiano:

due unità di personale paramedico;

5) U.S.L. n. 14 - Carpi e Novi:

sette infermieri;

6) U.S.L. n. 16 - Modena:

sessantaquattro infermieri professionali ed ostetriche;
quattro medici anestesisti;

7) U.S.L. n. 31 - Ferrara:

dieci infermieri professionali;
quindici infermieri generici;

8) U.S.L. n. 35 - Ravenna: per il rafforzamento dei servizi di radiologia diagnostica e l'attivazione delle funzioni di ecografia e TAC:

un aiuto di radiologia diagnostica;
due assistenti medici di radiologia diagnostica;
un infermiere professionale;
cinque tecnici di radiologia;

9) U.S.L. n. 4 - Parma:

trentotto operatori professionali collaboratori - infermieri professionali;

10) U.S.L. n. 8 - Montecchio Emilia:

un operatore tecnico-cuoco;
un operatore tecnico di radiologia;

11) U.S.L. n. 17 - Sassuolo:

dieci infermieri professionali;
tre ostetriche;

12) U.S.L. n. 19 - Vignola:

cinque infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un operatore tecnico di lavanderia;

13) U.S.L. n. 23 - Imola:

un medico;
cinquantatre unità di personale paramedico;
ventisei unità di altro personale;

14) U.S.L. n. 27 - Bologna-Ovest:

quarantotto operatori professionali collaboratori - infermieri professionali;
cinque agenti tecnici;

15) U.S.L. n. 26 - Bologna-Nord:

un assistente dermatologo;
centoquarantotto operatori sanitari collaboratori - infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;
venti ausiliari socio-sanitari;
un fuochista;
un meccanico idraulico;
un muratore fognarolo;

16) U.S.L. n. 29 - Bologna-Est:

quarantacinque operatori professionali collaboratori;
sei ausiliari socio-sanitari;

17) U.S.L. n. 35 - Ravenna:

otto operatori professionali collaboratori;
tre operatori tecnici di lavanderia;
un ausiliario socio-sanitario;

18) U.S.L. n. 38 - Forlì:

sei operatori professionali coordinatori;
nove operatori professionali collaboratori;
cinque operatori professionali di seconda categoria;
tredici operatori tecnici;
un agente tecnico;

19) U.S.L. n. 40 - Rimini-Nord:

otto medici;
diciotto operatori professionali coordinatori o collaboratori e tecnici di radiologia;
sei agenti tecnici ed ausiliari;

20) U.S.L. n. 41 - Riccione:

tredici operatori professionali coordinatori o collaboratori;

21) Istituti ortopedici Rizzoli:

quindici operatori professionali collaboratori.

Regione Molise:

1) UU.SS.LL. - Campobasso e Isernia:

dieci infermieri professionali;
tre infermieri ausiliari;
tre agenti tecnici.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, per sopperire alle carenze organiche e soddisfare le esigenze operative dei centri di servizio di Roma e di Milano dipendenti dalla Direzione generale delle imposte dirette, può assumere:

a) sei periti meccanografi per il centro di servizio di Roma;

b) nove periti meccanografi per il centro di servizio di Milano.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno, al fine di sopperire alle carenze organiche e garantire la funzionalità dei servizi di pertinenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, può richiamare in servizio per non oltre novanta giorni vigili del fuoco volontari entro il limite massimo di cinquecento unità.

Il Ministero predetto può altresì procedere all'immissione nel ruolo degli agenti della polizia di Stato, ai sensi dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di duecentoventicinque guardie di pubblica sicurezza ausiliarie di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343.

Art. 5.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per sopperire alle carenze organiche e provvedere al potenziamento stagionale di uffici situati in zone turistiche, in connessione con il maggior traffico estivo — carenze che rivestono i caratteri di stagionalità previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 giugno 1983 — può assumere, in via temporanea ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, entro il limite massimo di duecentoventi unità, personale appartenente alle seguenti categorie, nel limite numerico a fianco di ciascuna di esse indicato:

Uffici principali:

a) trenta operatori specializzati di esercizio di V categoria per la provincia di Bolzano;

b) trenta operatori di esercizio di IV categoria per la provincia di Bolzano;

c) venti operatori specializzati di esercizio di V categoria per gli uffici radio;

d) venti operatori specializzati di esercizio di V categoria;

e) venti operatori di esercizio di IV categoria.

Uffici locali:

a) trenta operatori specializzati di esercizio di V categoria per la provincia di Bolzano;

b) trenta operatori di esercizio di IV categoria per la provincia di Bolzano;

c) venti operatori specializzati di esercizio di V categoria;

d) venti operatori di esercizio di IV categoria.

Art. 6.

La Croce rossa italiana, fermo restando quanto già disposto con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1983, può procedere all'assunzione temporanea, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di un ulteriore contingente di non oltre cinquanta unità per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1983.

Tale personale sarà adibito ai servizi di pronto soccorso e di trasporto infermi, trasfusionale, di preparazione del personale infermieristico e gestione di centri di educazione motoria.

Art. 7.

L'Ente nazionale energia elettrica (Enel), in relazione alla chiusura della centrale termoelettrica di Fusina (Venezia), di proprietà della Società alluminio Italia, può procedere all'assunzione di ottantaquattro lavoratori dipendenti dalla società, già addetti alla citata centrale termica.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Presidente: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1983
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 94

(4683)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1983.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Merano 1983, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un primo premio di L. 10.000.000, un secondo di L. 6.000.000, un terzo di L. 4.000.000 ed un quarto di L. 3.000.000, per complessive L. 207.000.000 (duecentosettemilioni):

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1983

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1983, che invieranno alla società S.F.I.M.I. - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno all'estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio .	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione settimanale dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al 9, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società S.F.I.M.I., via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società S.F.I.M.I., concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale e all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - E.U.R. Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MERANO 1983

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 25 luglio 1983	25 luglio 1983
Ore 9 del 1° agosto 1983	1° agosto 1983
Ore 9 dell'8 agosto 1983	8 agosto 1983
Ore 9 del 16 agosto 1983	16 agosto 1983
Ore 9 del 22 agosto 1983	22 agosto 1983
Ore 9 del 29 agosto 1983	29 agosto 1983
Ore 9 del 5 settembre 1983	5 settembre 1983
Ore 9 del 12 settembre 1983	12 settembre 1983
Ore 9 del 19 settembre 1983	19 settembre 1983

(4608)

DECRETO 7 giugno 1983.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1983, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1983, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Merano », si concluderà il 25 settembre 1983 all'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 25 settembre 1983, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 settembre 1983, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1983, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 19 settembre 1983.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 23 settembre 1983.

Art. 9.

Il dott. Giuseppe Susi, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

p. Il Ministro del tesoro
MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1983
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 215

(4609)

DECRETO 26 luglio 1983.

Insediamento delle commissioni censuarie distrettuali di Arsoli e Riano della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali della provincia di Roma regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 12 settembre 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Arsoli - Riano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4645)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 luglio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 3521/82 della commissione del 21 dicembre 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 369 del 29 dicembre 1982 istituente un regime di sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, elencate nell'allegato I al presente decreto, originarie del Portogallo è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare 22/76 prot. n. 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DEL PORTOGALLO CHE VENGONO ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

Cat.	Voce doganale	Cod. stat.	Denominazione merce
7	60.05 61.02	da 220 a 250 da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse, a maglia non elastica né gommata e tessute, per donna, ragazze e bambini
8	61.03	da 110 a 190	Camicie e camicette per uomo e ragazzo
ex 19	61.05	200	Fazzoletti da naso e da taschino di tessuto di cotone di valore superiore a 15 U.CE per kg netto.

(4620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. Lavoro & Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 della società per azioni Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla società per azioni Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa CU/RColl. approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14461.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4452)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1983.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il precedente decreto interministeriale con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 24,50 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 18,75 %,

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,75 % a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4686)

DECRETO 3 agosto 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (lire 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 16 agosto 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 92,25 per cento lire di valore nominale e

la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 194

(4701)

DECRETO 3 agosto 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (lire 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 16 agosto 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 84,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 195

(4702)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 giugno 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 28 luglio 1977, concernente il regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;

Visto in particolare il proprio decreto datato 29 aprile 1982, nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Visto altresì il secondo comma dell'art. 7 del proprio decreto datato 28 luglio 1977, regolamento per l'esecuzione degli accertamenti, della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977);

Ritenuto che la individuazione dei membri di diritto e degli esperti così come operata dal precitato secondo comma dell'art. 7 non è più consona alle incalzanti

esigenze operative né rapportabile alle nuove strutture conseguenti alla rideterminazione dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità;

Ravvisata la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 7 del proprio decreto datato 28 luglio 1977;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale della Sanità 28 luglio 1977 è così modificato:

« Tale commissione, nominata dal Ministro, è composta come segue: il direttore dell'Istituto superiore di sanità, presidente; il direttore generale del servizio farmaceutico; il direttore del laboratorio di chimica del farmaco; il direttore del laboratorio di farmacologia, in qualità di membri di diritto; dieci esperti appartenenti alla carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanità, designati dal direttore dell'Istituto su proposta dei rispettivi consigli di laboratorio e così ripartiti: chimica del farmaco n. 2, farmacologia n. 2, batteriologia e micologia medica n. 1, ematologia n. 1, tossicologia applicata n. 1, fisiopatologia organo e sistema n. 1, epidemiologia e biostatistica n. 1, immunologia n. 1; due esperti appartenenti alla carriera direttiva della Direzione generale dei servizi farmaceutici ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per la esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4382)

DECRETO 2 agosto 1983.

Divieto d'impiego in agricoltura di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) contenenti il principio attivo « Mevinfos (Fosdrin) ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visti gli articoli 6, lettera *i*), e 7, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'« istituzione del Servizio sanitario nazionale »;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 638;

Rilevato che nelle denunce dei casi di avvelenamento da antiparassitari, obbligatorie ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 638, ricorre con notevole frequenza il Mevinfos (Fosdrin) come causa di intossicazione in occasione di lavoro;

Constatate l'inadeguatezza delle particolari prescrizioni precauzionali inserite nelle etichette dei prodotti a prevenire tali casi di avvelenamento e l'impossibilità di ottenere altri processi di formulazione che consentano una minore esposizione a rischio;

Ritenuta, pertanto, la necessità di escludere dall'impiego in agricoltura, in considerazione della loro particolare pericolosità, i prodotti contenenti il principio attivo Mevinfos (Fosdrin);

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle derrate alimentari immagazzinate dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) contenenti il principio attivo Mevinfos (Fosdrin) solo o associato.

E' conseguentemente revocata la registrazione o la provvisoria autorizzazione alla produzione o importazione e al commercio dei presidi sanitari e dei prodotti contenenti tale principio attivo, solo o associato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 2 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4663)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 febbraio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Gabriele Rossetti nel secondo centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Gabriele Rossetti nel secondo centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1586 dell'8 febbraio 1983,

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Gabriele Rossetti nel secondo centenario della nascita, nel valore da L. 300.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: azzurro intenso e bruno; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce il ritratto a mezzobusto di Gabriele Rossetti, tratto da un'incisione dell'epoca.

Completano il francobollo la leggenda « GABRIELE ROSSETTI », le date « 1783-1854 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. Il Ministro del tesoro
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1983
Registro n. 21 *Poste, foglio n.* 56

(4314)

MINISTRO DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

DECRETO 8 luglio 1983.

Conferimento alla Guardia di finanza dei controlli in tema di contributi industriali alle imprese terremotate.

IL MINISTRO
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, reiterata da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1982, n. 343);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1982, n. 184), e successive modificazioni, con il quale si disciplinavano le prime modalità degli interventi previsti dall'art. 21 della citata legge n. 219/81 e si prevedeva, in particolare, l'erogazione, a favore delle imprese danneggiate, di contributi provvisori (art. 3);

Considerata la necessità ed urgenza di verificare, con apposite ispezioni, l'utilizzazione da parte delle imprese dei contributi concessi, acquisendo nel contempo dati sulla affidabilità dei soggetti beneficiari in relazione agli impegni assunti;

Considerato che per l'espletamento delle funzioni anzidette non è possibile né opportuno utilizzare personale e mezzi a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, essendo i due incarichi ministeriali funzionalmente distinti e non risultando, presso la segreteria di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1978, n. 218, costituito adeguato corpo tecnico-ispettivo;

Considerato altresì che, l'ufficio di coordinamento, previsto dall'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, così come articolato nel decreto ministeriale 2 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, non è destinato né può svolgere compiti di supporto operativo all'attività del Ministro designato;

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed avvalendosi dei poteri straordinari ivi stabiliti;

Considerato che la verifica sull'utilizzazione di sovvenzioni pubbliche può rientrare, in linea di principio, tra i compiti affidabili alla Guardia di finanza cui è istituzionalmente attribuita la vigilanza sull'applicazione delle leggi finanziarie e che la stessa appare tecnicamente e funzionalmente attrezzata a svolgere in via temporanea, con le altre funzioni istituzionali, anche siffatto incarico;

Tenuto conto della richiesta formulata al 9 giugno 1983, n. 1646 e della disponibilità evidenziata dal comandante generale con nota 160593/221 del 1° luglio 1983;

Dispone:

E' affidato alla Guardia di finanza ed ai suoi nuclei territoriali delle province colpite dal sisma del novembre 1980-febbraio 1981, l'incarico di svolgere, in nome e per conto del Ministro designato, accertamenti in loco, diretti a verificare l'utilizzazione, da parte delle imprese beneficiarie, del contributo provvisorio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 giugno 1982 e ad acquisire notizie concernenti l'affidabilità delle ditte stesse in relazione ai programmi di riparazione, ricostruzione ed adeguamento funzionale di cui allo art. 21 della legge n. 219/81.

Nell'espletamento dell'incarico degli organi ispettivi si avvalgono delle facoltà previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Dagli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale, sottoscritto dai titolari della ditta o da chi ne fa le veci.

Saranno rimborsate alla Guardia di finanza le spese di missione corrisposte al personale comandato per l'espletamento dell'incarico affidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1983

Il Ministro: SIGNORILE

(4661)

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1983, n. 115, concernente: « Prelevamento di L. 2.245.759.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1983 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 100 del 13 aprile 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 2814, il cap. 1021 — Indennità e rimborso spese, ecc. — per L. 1.759.000, deve attribuirsi anziché al *Ministero per i beni culturali e ambientali* al *Ministero del turismo e dello spettacolo*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubi gomma Torino S.a.s., in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 14 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubi gomma Torino S.a.s., in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 14 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miliardi Fernando & Figli S.a.s., in Cuneo, è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miliardi Fernando & Figli S.a.s., in Cuneo, è prolungata al 5 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1981 al 10 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Biella fibre di Caneparo & C., con sede e stabilimento in Candelo (Vercelli), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Soc. Patelec-Cem S.p.a.», con sede in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Soc. Patelec-Cem S.p.a.», con sede in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Soc. Patelec-Cem S.p.a.», con sede in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato (Torino), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfacavi, con sede e stabilimento in Quattordio (Alessandria), è prolungata al 15 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfacavi, con sede e stabilimento in Quattordio (Alessandria), è prolungata al 18 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. A. E. Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. A. E. Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le age-

volazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio piacentino, con sede e stabilimento in Piacenza, è prolungata al 2 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Perona, con sede e stabilimento in Valdengo (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 21 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Perona S.a.s., con sede e stabilimento in Valdengo (Vercelli), è prolungata al 21 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia ghisa Rosta S.p.a., in Rosta (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.V.A.M., in Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta I.V.A.M., in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uberti Alessandro di Bertolino Paola, in Beinasco (Torino), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uberti Alessandro di Bertolino Paola, in Beinasco (Torino), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Ispa tubi acciaio, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Ispa tubi acciaio, in Torino, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Ispa tubi acciaio, in Torino, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 10 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Officine Bussetti, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 17 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Officine Bussetti, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Corà Domenico & Figli, con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4669)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXI Marmomacchine - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine ed attrezzature per l'industria marmifera » che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) dal 17 al 25 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XVIII Sa.Mo.Ter. - Salone biennale internazionale macchine per movimenti di terra da cantiere e per l'edilizia » che avrà luogo a Verona dal 1° al 9 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Itma '83 - IX Esposizione internazionale del macchinario tessile » che avrà luogo a Milano dal 10 al 19 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « VIII Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche » che avrà luogo a Verona dal 2 al 6 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle « Mav XXII - Mostre dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura, attrezzature e prodotti relativi » che avranno luogo a Padova dal 4 al 6 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura » che avrà luogo a Bologna dal 16 al 20 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « I Mostra della protezione civile » che avrà luogo a Napoli dal 19 al 27 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale di componenti elettronici industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni » che avrà luogo a Vicenza dal 26 al 29 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Micam - Modacalzature - Mostra internazionale delle calzature » che avrà luogo a Bologna dal 2 al 5 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXIII Salone nautico internazionale - XIII Salone internazionale delle attrezzature subacquee » che avrà luogo a Genova dal 15 al 24 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Carnesud - Salone nazionale della zootecnia » che avrà luogo a Foggia dal 24 al 27 novembre 1983.

(4688)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della O.R.I. Martin acciaierie e ferriera di Brescia S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Brescia, in 50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 5.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Bredina S.r.l. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Odolo, in 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 2.400 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Metallurgica San Bonifacio S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di San Bonifacio, in 50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 6.500 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie e ferriere Busseni S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Nave (Brescia), in 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.350 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della L.M.V. - Lavorazione metalli vari S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Brescia, in 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 450 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della O.L.S. - Officine laminatoio sebino per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pisogne, in 45.000 lire per ogni tonnellata di prodotto finito per un importo complessivo di 3.690 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della F.A.S. - Ferriere acciaierie sud S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Modica (Ragusa), in 17.100 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per soppressione del forno del 1980 (70.000 t/a), per un importo complessivo di 5.600 milioni di lire;

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per soppressione del forno del 1975 (50.000 t/a), per un importo complessivo di 2.500 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato (120.000 t/a), per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferriera sarda S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Porto Torres, in 3.285 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.800 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 1.485 milioni di lire.

(4675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 2 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1574,80	1574,80	—	1574,80	—	—	1574,70	1574,80	1574,80	—
Marco germanico	591,94	591,94	—	591,94	—	—	592 —	591,94	591,94	—
Franco francese	196,61	196,61	—	196,61	—	—	169,69	196,61	196,61	—
Fiorino olandese	529,91	529,91	—	529,91	—	—	529,86	529,91	529,91	—
Franco belga	29,556	29,556	—	29,556	—	—	29,562	29,556	29,556	—
Lira sterlina	2381 —	2381 —	—	2381 —	—	—	2381 —	2381 —	2381 —	—
Lira irlandese	1871,50	1871,50	—	1871,50	—	—	1872,50	1871,50	1871,50	—
Corona danese	164,58	164,58	—	164,58	—	—	164,64	164,58	164,58	—
E.C.U.	1349,82	1349,82	—	1349,82	—	—	1349,82	1349,82	1349,82	—
Dollaro canadese	1276,10	1276,10	—	1276,10	—	—	1276,50	1276,10	1276,10	—
Yen giapponese	6,481	6,481	—	6,481	—	—	6,483	6,481	6,481	—
Franco svizzero	735,93	735,93	—	735,93	—	—	735,86	735,93	735,93	—
Scellino austriaco	84,25	84,25	—	84,25	—	—	84,245	84,25	84,25	—
Corona norvegese	212,08	212,08	—	212,08	—	—	212,05	212,08	212,08	—
Corona svedese	202,12	202,12	—	202,12	—	—	202,10	202,12	202,12	—
FIM	278,05	278,05	—	278,05	—	—	278 —	278,05	278,05	—
Escudo portoghese	12,90	12,90	—	12,90	—	—	13 —	12,90	12,90	—
Peseta spagnola	10,449	10,449	—	10,449	—	—	10,447	10,449	10,449	—

Media dei titoli del 2 agosto 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	41,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,425
» 6 % » » 1970-85	86,275
» 6 % » » 1971-86	83,150
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	76,375
» 9 % » » 1976-91	75,300
» 10 % » » 1977-92	76,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,675
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,600
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	99,975
» » » » 1-10-1981/83	100,350
» » » » 1-11-1981/83	100,550
» » » » 1-12-1981/83	100,050
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,400
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,925
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,850
» » » » 1-10-1982/84	99,800
» » » » 1-11-1982/84	100,050
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,300
» » » 12 % 1- 1-1984	98,200
» » » 12 % 1- 4-1984	96,725
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	94,200
» » » 18 % 1- 1-1985	100,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1574,75
Marco germanico	591,97
Franco francese	196,65
Fiorino olandese	529,885
Franco belga	29,559
Lira sterlina	2381 —
Lira irlandese	1872 —
Corona danese	164,61
E.C.U.	1349,82
Dollaro canadese	1276,30
Yen giapponese	6,482
Franco svizzero	735,895
Scellino austriaco	84,247
Corona norvegese	212,065
Corona svedese	202,11
FIM	278,025
Escudo portoghese	12,95
Peseta spagnola	10,448

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 3 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1574,55	1574,55	—	1574,55	—	—	1574,45	1574,55	1574,55	—
Marco germanico	591,85	591,85	—	591,85	—	—	591,94	591,85	591,85	—
Franco francese	196,65	196,65	—	196,65	—	—	196,68	196,65	196,65	—
Fiorino olandese	529,44	529,44	—	529,44	—	—	529,64	529,44	529,44	—
Franco belga	29,535	29,535	—	29,535	—	—	29,539	29,535	29,535	—
Lira sterlina	2369 —	2369 —	—	2369 —	—	—	2370,30	2369 —	2369 —	—
Lira irlandese	1868,50	1868,50	—	1868,50	—	—	1870 —	1868,50	1868,50	—
Corona danese	164,67	164,67	—	164,67	—	—	164,68	164,67	164,67	—
E.C.U.	1348,59	1348,59	—	1348,59	—	—	1348,59	1348,59	1348,59	—
Dollaro canadese	1276,10	1276,10	—	1276,10	—	—	1276,10	1276,10	1276,10	—
Yen giapponese	6,476	6,476	—	6,476	—	—	6,477	6,476	6,476	—
Franco svizzero	734,05	734,05	—	734,05	—	—	734,30	734,05	734,05	—
Scellino austriaco	84.20	84,20	—	84,20	—	—	84,215	84,20	84,20	—
Corona norvegese	211,80	211 80	—	211,80	—	—	211,69	211,80	211,80	—
Corona svedese	201,80	201,80	—	201,80	—	—	201,80	201,80	201,80	—
FIM	277,60	277,60	—	277,60	—	—	277,50	277,60	277,60	—
Escudo portoghese	12,90	12,90	—	12,90	—	—	12,80	12,90	12,90	—
Peseta spagnola	10,46	10,46	—	10,46	—	—	10,462	10,46	10,46	—

Media dei titoli del 3 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,525
» 6% » » 1970-85 .	86,600
» 6% » » 1971-86 .	83,300
» 6% » » 1972-87 .	79,050
» 9% » » 1975-90 .	76 —
» 9% » » 1976-91 .	74,600
» 10% » » 1977-92 .	76,575
» 12% (Beni Esteri 1980) .	72,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	96 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	101 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100 —
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,300
» » » » 1-10-1981/83 .	100,400
» » » » 1-11-1981/83 .	100,500
» » » » 1-12-1981/83 .	100,300
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,900
» » » » 1-10-1982/84 .	99,750
» » » » 1-11-1982/84 .	99,750
» » » » 1-12-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,800
» » » » 1-10-1982/86 .	99,800
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 .	99,250
» » » 12% 1- 1-1984 .	98,150
» » » 12% 1- 4-1984 .	96,700
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12% 1-10-1984 .	94,150
» » » 18% 1- 1-1985 .	101 —
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	84,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,95
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA .	1574,50
Marco germanico	591,895
Franco francese	196,665
Fiorino olandese	529,54
Franco belga	29,537
Lira sterlina	2369,65
Lira irlandese	1869,25
Corona danese	164,675
E.C.U.	1348,59
Dollaro canadese	1276,10
Yen giapponese	6,476
Franco svizzero	734,175
Scellino austriaco	84,207
Corona norvegese	211,745
Corona svedese	201,80
FIM	277,55
Escudo portoghese	12,85
Peseta spagnola	10,461

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca di cui all'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ».

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di contratti di ricerca;

Visto l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel quale è prevista la predisposizione di uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca;

Dispone:

Lo schema di convenzione tipo di cui alle premesse è predisposto nel testo allegato.

Roma, addì 27 luglio 1983

Il Ministro: ROMITA

PREMESSA

Il contratto è stipulato sulla base delle disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 46, alla cui osservanza le parti sono tenute anche per quanto non previsto nell'unito schema.

Il contraente IMI agisce su richiesta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del l'art. 9 della predetta legge.

Art. 1.

L'IMI, su richiesta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stipula il contratto con il contraente che accetta, alle condizioni di seguito specificate per la realizzazione di un progetto di ricerca rivolto al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'apposito capitolato tecnico.

Le modalità operative della ricerca sono stabilite nel capitolato tecnico, nel quale viene altresì indicato nominativamente il responsabile della direzione scientifica della ricerca.

Art. 2.

Gli obiettivi della ricerca, oggetto del contratto, saranno perseguiti attraverso attività da svolgere secondo le modalità, i tempi e le fasi di avanzamento indicati nell'apposito capitolato tecnico.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, sono apportate, ove il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nell'esercizio delle funzioni di controllo sullo svolgimento del contratto, ne faccia richiesta, o previa sua autorizzazione, modifiche alle condizioni contrattuali indicate al primo comma.

Art. 3.

L'ammontare del corrispettivo è stabilito in lire . . .

In relazione all'impegno finanziario da sostenersi da parte del contraente per la predisposizione della ricerca, viene corrisposta, a titolo di anticipo, la somma di lire . . . . .

In caso di inadempimento del contraente alle obbligazioni derivanti dal contratto di ricerca, l'anticipo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e successive integrazioni e modificazioni.

Il pagamento a saldo verrà effettuato una volta adempiute tutte le obbligazioni previste nell'apposito capitolato tecnico.

Nel caso del raggiungimento di risultati intermedi non previsti, ma suscettibili di utilizzazioni diverse da quelle oggetto del contratto, il contraente è tenuto a darne informazione al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, sentito il comitato previsto dall'art. 7 della legge n. 46/82, potrà decidere l'acquisizione, dietro pagamento di un corrispettivo, di tali risultati e richiedere all'IMI la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.

Art. 4.

Il contraente costituisce garanzia per l'esatto adempimento del contratto.

Il valore della garanzia è pari all'anticipo di cui al precedente art. 3, maggiorato degli interessi calcolati a norma del terzo comma dello stesso articolo, per anno o frazione di anno di durata della ricerca.

Art. 5.

La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato « a misura » sarà effettuata in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo, specificato dal capitolato tecnico, che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data della offerta, nei costi dei materiali e della mano d'opera e, nel caso di acquisti di beni da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche la variazione dei cambi.

Per i contratti il cui prezzo sia determinato « a corpo » la revisione è effettuata applicando la media dell'incremento ISTAT costi mano d'opera di settore più prezzi all'ingrosso secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.

La revisione dei prezzi non è accordata per l'importo contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari all'anticipo.

Ai periodi di slittamento del programma iniziale per fatti imputabili al contraente, quando ciò non comporta la risoluzione del contratto, non si applica la revisione prezzi, fatta salva l'applicazione di specifiche penali previste nel capitolato tecnico.

Art. 6.

L'IMI provvederà al pagamento dell'anticipo entro . . . giorni dalla stipula del contratto.

Gli eventuali pagamenti parziali, previsti nel capitolato tecnico, dovranno essere effettuati entro . . . giorni dalla verifica e dall'accettazione da parte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica dalla documentazione di cui a . . . . dello stesso capitolato.

Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla verifica e accettazione del rapporto finale completo di tutta la documentazione di cui al capitolato tecnico.

In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente, il contraente ha diritto, sulle somme dovutegli, alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e successive integrazioni e modificazioni, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso, ovvero il pagamento sia stato sospeso a seguito di atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

A seguito del rapporto finale, presentato dal contraente, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione che, con preavviso al contraente, procederà alla visita di verifica finale redigendo processo verbale ed emettendo, per le opere regolarmente eseguite, apposita certificazione.

Art. 7.

Il contraente ha l'obbligo di consentire, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il controllo dello svolgimento della ricerca oggetto del contratto, mediante verifiche delle realizzazioni effettuate e delle spese sostenute.

Il contraente è tenuto altresì a mettere a disposizione i suoi bilanci patrimoniali ed economici ed ogni altra documentazione contabile afferente la ricerca oggetto del contratto.

Art. 8.

Il contraente ha l'obbligo di proporre le modificazioni che nel corso della ricerca sono da ritenersi necessarie ed opportune per il conseguimento del miglior risultato.

In tal caso possono essere apportate variazioni al progetto, con l'osservanza delle procedure di cui all'ultimo comma dell'art. 3, purché non risultino modificate le finalità della ricerca. Qualora tali variazioni diano luogo a scostamento dai prezzi di commessa, verrà stipulata tra le parti un'appendice al contratto principale che determinerà anche le correlative variazioni del corrispettivo.

L'inadempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti comporta la risoluzione del contratto, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Art. 9.

Qualora a seguito delle relazioni semestrali previste nel capitolato tecnico inviate dall'impresa o, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 46/82, risulti che l'esecuzione del progetto non procede secondo le condizioni stabilite nel capitolato tecnico ed a regola d'arte, l'IMI, su indicazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, fisserà un congruo termine entro il quale il contraente si dovrà conformare a dette condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno dell'amministrazione pubblica.

Art. 10.

Qualora le probabilità di successo della ricerca dovessero risultare, nel corso dello svolgimento della ricerca stessa e per causa non imputabile al contraente, limitate o inesistenti, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento su richiesta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/82.

Spetta il pagamento della parte dell'opera già compiuta, in proporzione al prezzo pattuito per l'opera intera.

Art. 11.

Il contraente, qualora nel corso di svolgimento della ricerca ed al termine della stessa, raggiunga risultati suscettibili di brevettazione, dovrà immediatamente provvedere alla medesima ai sensi del successivo art. 15.

Le domande di brevetto dovranno essere depositate in nome e per conto dello Stato secondo le normative di carattere nazionale ed internazionale che assicurino la migliore protezione dei diritti di proprietà industriale.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati dà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto a richiedere l'ulteriore risarcimento del danno.

Il diritto al brevetto può essere ceduto a titolo oneroso al contraente.

Art. 12.

Il contraente, ferma restando la sua esclusiva responsabilità può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, la esecuzione di parte della ricerca.

L'affidamento non autorizzato a terzi, anche soltanto di parte della ricerca, comporta la risoluzione del contratto, salvo il diritto a richiedere l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 13.

Il contraente è rigorosamente tenuto ad osservare il segreto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e prototipi di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati trasmessi in virtù del presente contratto.

Ha altresì l'obbligo di non diffondere i risultati parziali o finali della ricerca.

Nel caso di inadempimento dei predetti obblighi il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha la facoltà di richiedere all'IMI di procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 14.

Il contraente si impegna a non condurre per conto di terzi, limitatamente alla durata del contratto, ricerche aventi lo stesso oggetto del programma di cui al capitolato tecnico, o che comunque vi abbiano riferimento.

Il contraente si impegna altresì a non richiedere finanziamenti agevolati ad enti nazionali o internazionali per lo svolgimento dello stesso programma.

Nel caso di inadempimento del predetto obbligo il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha la facoltà di richiedere all'IMI di procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 15.

I risultati, le cognizioni ed i brevetti derivanti dall'esecuzione delle ricerche oggetto del contratto sono soggetti al regime definito nell'apposito capitolato.

Art. 16.

Oltreché nei casi già espressamente indicati nonché nei casi comunque di inadempimento degli obblighi posti a carico del contraente dagli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 ed in quelli previsti dalla legge, il contratto può essere risolto anche nelle seguenti ipotesi:

a) qualora a seguito della documentazione prodotta o della verifica effettuata risulti che il programma di ricerca non venga svolto secondo il capitolato tecnico allegato al contratto o secondo le modifiche eventualmente concordate;

b) qualora gli obiettivi parziali e gli obiettivi finali non siano conformi a quanto stabilito nel capitolato tecnico e negli eventuali accordi aggiuntivi;

c) qualora il contraente risulti non godere o aver cessato di godere della piena capacità, sia stato posto in liquidazione, abbia comunque cessato o modificato la propria attività ovvero sia stato sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

d) qualora il contraente non dovesse provvedere tempestivamente al rimborso di tutti gli eventuali oneri e spese fiscali a suo carico, comunque dipendenti dal contratto;

e) qualora si verifichi una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del contraente e dei fidejussori e/o del valore delle cauzioni;

f) qualora la trasformazione o fusione o incorporazione del contraente in altra società pregiudichi lo svolgimento della ricerca.

La risoluzione del contratto avrà per effetto l'obbligo a carico del contraente della restituzione dell'anticipo maggiorato degli interessi maturati, nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 3, salvo sempre il diritto a richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Visto: *il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
ROMITA

(4668)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 8 luglio 1983, n. 1/13/2-443, il decreto prefettizio 25 settembre 1928, n. 11419/10486, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Stoka, nato a Trieste il 7 marzo 1881, venne ridotto nella forma italiana di « Stocca », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Daneu e ai figli Maria, Edoardo e Daniela, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 febbraio 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Marino Stocca, figlio di Edoardo, nato a Trieste il 14 gennaio 1951, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Stoka ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Stocca » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Neva Umek, nata a Trieste il 15 agosto 1956, nonché nei confronti del figlio Andrea, nato a Trieste il 5 giugno 1977.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio 8 luglio 1983, n. 1/13/2-779, il decreto prefettizio n. 11419/410 del 1° aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Giovanni Klun, nato a S. Dorligo della Valle il 3 luglio 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Coloni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Zerial e ai figli Milan, Oscar e Carlo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 aprile 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Sandy Coloni, figlio di Carlo, nato a Trieste il 25 maggio 1958, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Klun ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4389)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi a complessivi quaranta posti di collaboratore, assistente, archivista dattilografo, infermiere generico e operatore tecnico dei ruoli amministrativo e tecnico presso l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi cinque posti di collaboratore di cui:

uno per l'indirizzo informatico;
due per l'indirizzo giuridico;
due per l'indirizzo economico,

approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983, con deliberazione n. 1681.

Titoli di studio richiesti:

per l'indirizzo informatico: diplomi di laurea in scienza dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche;

per l'indirizzo giuridico: diploma di laurea in giurisprudenza;

per l'indirizzo economico: diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi ventidue posti di assistente (ruolo amministrativo), di cui:

12 ad indirizzo amministrativo e
10 ad indirizzo commerciale,

approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983 con deliberazione n. 1681.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, nonché diploma di maturità rilasciato da istituti magistrali.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a nove posti di archivista dattilografo (ruolo amministrativo) approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983, *con deliberazione n. 1681.*

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di infermiere generico (operatore tecnico - ruolo tecnico) approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983, con deliberazione n. 1681.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media), nonché dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

E' indetto un pubblico concorso, per esami ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) in mansioni di guardarobiere approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983, con deliberazione n. 1681.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

E' indetto un pubblico concorso, per esami ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) in mansioni di centralinista approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983, con deliberazione n. 1681.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

E' indetto un pubblico concorso, per esami ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) in mansioni di cuoco approvato dal comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. nell'adunanza n. 113 del 14 luglio 1983, con deliberazione n. 1681.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media).

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Servizio personale - Concorsi), via del Caravaggio, 107, 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'O.P.A.F.S. che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma.

(4642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale II . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4634)

Diari delle prove d'esame di concorsi pubblici a posti di operaio di prima e di seconda categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di operaio di prima categoria di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1983, già fissate per il giorno 10 agosto 1983, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

qualifica di mestiere «cuoco»: 12 settembre 1983, ore 8,30;
qualifica di mestiere «falegname»: 21 settembre 1983, ore 8,30;
qualifica di mestiere: litografo, macchinista, stampatore, trasportatore, incisore: 27 settembre 1983, ore 8,30 presso la Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7, Pisa.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di operaio di seconda categoria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1983, già fissate per il giorno 10 agosto 1983, si svolgeranno il 15 settembre 1983, ore 8,30, presso la Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7, Pisa.

(4635)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze economiche e bancarie, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze economiche e bancarie, aula 6, piazza S. Francesco, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 settembre 1983, ore 9.

(4637)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 settembre 1983, ore 9;
seconda prova: 13 settembre 1983, ore 9.

(4638)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 23 maggio 1982 si svolgeranno presso la Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, via dell'Università n. 7, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 settembre 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 15 settembre 1983, ore 9.

(4639)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982 si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 settembre 1983;
seconda prova scritta: 9 settembre 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982 si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 settembre 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 14 settembre 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982 si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 settembre 1983, ore 9.

(4640)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, già fissate per i giorni 27-28 settembre 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, pag. 5214 sono state rinviate come segue:

prima prova: 28 settembre 1983, ore 9;
seconda prova: 29 settembre 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto «G. Castelnuovo» - dipartimento di matematica - città universitaria - Roma.

(4641)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a duecento posti di consigliere amministrativo, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 725, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi duecentto posti di consigliere amministrativo in prova della categoria settima del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, a duecento posti di consigliere amministrativo in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, quaranta dei suddetti posti sono riservati in favore del personale dell'esercizio, collocato nella sesta categoria con effetto dal 1° gennaio 1982 a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che abbia compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, almeno quattro anni di anzianità di servizio nella categoria stessa salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 8/873, commi secondo e terzo, di conferire agli idonei, i posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10 per cento dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia, magistero; lauree in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in sociologia, in economia politica, in economia aziendale e in scienze economiche e sociali.

Per il personale di cui al secondo comma del precedente art. 1 è sufficiente il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre

1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonchè coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzioni di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta;

n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 11.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonchè la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

i) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta;

l) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 11.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) a *g*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio che, oltre al requisito di ammissibilità al concorso costituisce titolo di precedenza o di preferenza nella nomina.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese o francese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, la valutazione sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti dodici in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua estera purchè non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma. L'ordine di svolgimento delle stesse sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima, del* 10 *settembre* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alle prove medesime ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduta di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono

colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dello art. 1 del presente decreto, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non erano in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti dall'art. 2, sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile, pena l'esclusione dal concorso.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla fata di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima no-

mina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 282

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

Diritto amministrativo e costituzionale.
Diritto civile e commerciale.

Colloquio (oltre le materie oggetto delle prove scritte):

1) Diritto finanziario.
2) Diritto penale: Istituti generali - Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio.
3) Contabilità di Stato.
4) Legislazione postale e delle telecomunicazioni. Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
5) Diritto comunitario.
6) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Prova facoltativa di lingua estera:

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in francese o inglese su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua prescelta.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti per la nomina alla qualifica di consigliere amministrativo in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);
d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);
f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;
g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .;
l) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabilito dall'art. 11 del bando.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4530)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a diciassette posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visti i propri decreti in data 7 dicembre 1982 e 25 gennaio 1983 di aumento, rispettivamente, da sei a undici e da undici a diciassette dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1982, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1983, con il quale la candidata Notargiovanni Mirella è stata esclusa dal concorso citato per aver superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, il limite massimo di età fissato in 35 anni o quello spettante in virtù delle norme vigenti che prevedono aumenti del limite massimo medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11;

Vista la legge 4 ottobre 1966, n. 851, art. 2;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a diciassette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 14 ottobre 1981, 7 dicembre 1982 e 25 gennaio 1983:

1) Dell'Armi Bruno	punti 8,05
2) Saladino Antonio	» 7,80
3) Ferrante Tonino	» 7,70
4) Piras Efisio Luigi	» 7,60
5) Carbone Giuseppe (coniugato con due figli)	» 7,45
6) Lembo Filadelfio (nato il 14 maggio 1956)	» 7,45
7) Notarantonio Maddalena (nata il 13 ottobre 1960)	» 7,45
8) D'Amico Roberto (figlio di invalido per causa di servizio)	» 7,30
9) Savo Angelo (coniugato con due figli)	» 7,30
10) Federico Lorenzo (nato il 28 aprile 1954)	» 7,25
11) Pierini Franco (nato il 20 dicembre 1954)	» 7,25
12) Varani Graziano (figlio di invalido di guerra e coniugato con un figlio)	» 7,20
13) Colasante Mario (coniugato con due figli)	» 7,20
14) Lavignani Antonino (coniugato con un figlio e nato il 23 settembre 1952)	» 7,20
15) Mauti Carlo (coniugato con un figlio e nato il 2 febbraio 1954)	» 7,20
16) Luciano Giovanni	» 7,15
17) Conti Natalina	» 7,10
18) Cicchetti Rocco (figlio di invalido di guerra)	» 7,00
19) Compagno Carla (figlia di invalido civile di guerra e coniugata)	» 7,00
20) Plava Dino (coniugato con due figli)	» 7,00
21) Spina Giovanni (coniugato con un figlio e invalido civile)	» 7,00
22) Lombardi Gerardo	» 6,97
23) Porceddu Mario	» 6,90
24) Bartolini Alvaro (invalido del lavoro, coniugato con due figli e nato il 24 ottobre 1948)	» 6,80
25) Antonelli Remo (invalido del lavoro, coniugato con due figli e nato il 20 gennaio 1949)	» 6,80
26) De Bellonia Di Rubbo Filomena (orfana del lavoro e coniugata con due figli)	» 6,80
27) De Lorenzis Francesco (coniugato con due figli)	» 6,80
28) Paglione Nicola (coniugato con un figlio)	» 6,80
29) Caroli Ugo	» 6,79
30) Peccioli Elio (coniugato con due figli)	» 6,75
31) Ciolli Duilio (coniugato con un figlio)	» 6,75
32) Mentuccia Carlo	» 6,75
33) Congestrì Nicola Antonio	» 6,74
34) Guarente Quirino (coniugato con 2 figli)	» 6,70
35) Cocciarelli Salvatore (coniugato con un figlio)	» 6,70
36) Trupiano Umberto (nato il 23 agosto 1946)	» 6,70
37) De Angelis Dionisia (nata il 27 aprile 1953)	» 6,70
38) Luciani Francesco (coniugato con due figli)	» 6,65
39) Marchetti Ferdinando (coniugato con un figlio)	» 6,65
40) Benadduci Maria Isabella (orfana di guerra)	» 6,60
41) Grossi Simonetta (figlia di invalido per causa di servizio)	» 6,60

42) Ciccoleri Maria (coniugata con due figli, invalida civile e nata il 22 luglio 1941) . punti 6,60
43) Giannini Buzzi Rita (coniugata con due figli, invalida civile e nata il 6 agosto 1941) . » 6,60
44) Pirani Fioretta (coniugata con un figlio e invalida civile) » 6,60
45) Crisafulli Rosa Amelia (nata il 1° ottobre 1946) » 6,60
46) De Angelis Massimo (nato il 14 giugno 1958) » 6,60
47) D'Aloi Raffaele » 6,54
48) Rocchi Pino » 6,50
49) Deiure Miriam (coniugata con un figlio e invalida civile) » 6,45
50) Fondi Lenzi Miriana (coniugata con un figlio) » 6,45
51) D'Urzo Crescenzo (invalido civile) . » 6,45
52) Rubbioni Borsini Velia (nata il 1° gennaio 1952) » 6,45
53) Negri Pugnali Anna (nata il 28 febbraio 1954) » 6,45
54) Rubino Cristina (nata il 6 settembre 1958) . » 6,45
55) Guarente Rino Emiddio (nato il 16 aprile 1960) » 6,45
56) Melone Giovanna (figlia di invalido di guerra, coniugata con un figlio e invalida civile) . » 6,40
57) Soggiu Carmela (coniugata con due figli) . » 6,40
58) Borini Perrino Daniela (coniugata con un figlio e nata il 9 luglio 1948) . » 6,40
59) Serafini Stefano (coniugato con un figlio e nato il 16 marzo 1952) . » 6,40
60) Taravella Santo (coniugato) » 6,40
61) Galli Annibale (nato il 28 novembre 1944) . » 6,40
62) De Luca Sergio (nato il 2 aprile 1953) . » 6,40
63) Scoccia Anna (nata il 28 luglio 1956) . » 6,40
64) Atzori Mario (nato il 20 dicembre 1958) . » 6,40
65) Signorino Giovanni » 6,38
66) De Santis Leonardo » 6,35
67) Battagliotti Silvio » 6,31
68) D'Aguì Domenico (coniugato con un figlio) » 6,30
69) Raffani Romaniello Finalba (coniugata) » 6,30
70) Izzo Gennaro . » 6,26
71) Loriga Salvatore Paolo (nato il 22 settembre 1948) » 6,25
72) Broglia Montefiori Bruna (nata il 14 febbraio 1953) » 6,25
73) Rometta Farnesi Daniela (nata il 27 marzo 1960) » 6,25
74) Flora Giuseppe (coniugato con un figlio) . » 6,21
75) Moscatelli Roberto (invalido civile) . » 6,21
76) Scano Fiorentini Maria Lucia (coniugata con due figli e invalida civile) . » 6,20
77) Federici Claudia (coniugata con un figlio) . » 6,20
78) Cintola Umberto (nato il 27 luglio 1952) . » 6,20
79) Macaluso Edi Maria (nata il 16 dicembre 1953) » 6,20
80) Terranova Giuseppe (nato il 14 ottobre 1956) » 6,20
81) Dallavalle Meo Marinella (coniugata con due figli) » 6,15
82) Rinaldi Finizio Carla (invalida civile) . . » 6,15
83) Giarrusso Vincenzo » 6,15
84) Passeretti Antonio (invalido del lavoro, coniugato con un figlio) . » 6,14
85) Pacimeo Carlo (coniugato con un figlio e ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato) . » 6,14
86) Accinni Biagio » 6,13
87) Di Congilio Andrea (coniugato con tre figli) » 6,10
88) Gregori Miraldo (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . » 6,10
89) Ierani Vincenzo (nato il 12 luglio 1958) . » 6,10
90) Panico Claudio (nato il 7 febbraio 1959) . » 6,10
91) Mancone Giuseppe (coniugato con tre figli) » 6,05
92) Cassia Consoli Concetta (coniugata con due figli) . » 6,05
93) Amendola Raffaele (coniugato con un figlio) » 6,05
94) Fantauzzi Italo . . . » 6,03
95) Carbone Pagano Angiolina » 6,02
96) D'Onorio Mario Alberto (invalido per causa di servizio e coniugato con un figlio) . » 6,00
97) La Fratta Maria Teresa (figlia di invalido del lavoro) . » 6,00
98) Mingoia Salvatore (coniugato con due figli, invalido civile e nato il 14 agosto 1943) . » 6,00
99) Palomba Vincenzo (coniugato con due figli, invalido civile e nato il 18 febbraio 1952) . . . punti 6,00
100) Manno Vincenzo (coniugato con due figli) . » 6,00
101) Di Giovanni Girolamo (coniugato con un figlio e ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . » 6,00
102) Gagliano Fittipaldi Rossana (coniugata con un figlio) . » 6,00
103) Meglio Gerardo (coniugato e invalido civile) » 6,00
104) Petrulli Leone (coniugato) . . . . » 6,00
105) Brescia Gustavo (invalido civile e nato il 20 marzo 1948) » 6,00
106) Mazzilli Emanuele (invalido civile e nato il 2 agosto 1956) . » 6,00
107) Cinelli Leonardo (nato l'8 febbraio 1947) . » 6,00
108) Stella Vittorio (nato il 25 aprile 1950) . . » 6,00
109) Ventrella Maria (nata il 6 novembre 1950) » 6,00
110) Brandimarte Gianfranco (nato il 16 agosto 1953) » 6,00
111) De Santis Luciano (nato il 28 settembre 1953) » 6,00
112) Bassetti Rosario (nato il 13 ottobre 1953) . » 6,00
113) Proietti Alberto (nato il 26 novembre 1953) » 6,00
114) Renzi Mauro (nato il 26 maggio 1959) . . » 6,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Dell'Armi Bruno;
2) Saladino Antonio;
3) Ferrante Tonino;
4) Piras Efisio Luigi;
5) Carbone Giuseppe;
6) Lembo Filadelfio;
7) Notarantonio Maddalena;
8) D'Amico Roberto;
9) Savo Angelo;
10) Federico Lorenzo;
11) Pierini Franco;
12) Varani Graziano;
13) Colasante Mario;
14) *Lavignani Antonino;*
15) Mauti Carlo;
16) Luciano Giovanni;
17) Benadduci Maria Isabella, orfana di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Conti Natalina;
2) Cicchetti Rocco;
3) Compagno Carla;
4) Plava Dino;
5) Spina Giovanni;
6) Lombardi Gerardo;
7) Porceddu Mario;
8) Bartolini Alvaro;
9) Antonelli Remo;
10) De Bellonia Di Rubbo Filomena;
11) De Lorenzis Francesco;
12) Paglione Nicola;
13) Caroli Ugo;
14) Peccioli Elio;
15) Ciolli Duilio;
16) Mentuccia Carlo;
17) Congestri Nicola Antonio;
18) Guarente Quirino;
19) Cocciarelli Salvatore;
20) Trupiano Umberto;
21) De Angelis Dionisia;
22) Luciani Francesco;
23) Marchetti Ferdinando;
24) Grossi Simonetta;
25) Ciccoleri Maria;
26) Giannini Buzzi Rita;
27) Pirani Fioretta;
28) Crisafulli Rosa Amelia;
29) De Angelis Massimo;

30) D'Aloi Raffaele;
31) Rocchi Pino;
32) Deiure Miriam;
33) Fondi Lenzi Miriana;
34) D'Urzo Crescenzo;
35) Rubbioni Borsini Velia;
36) Negri Pugnali Anna;
37) Rubino Cristina;
38) Guarente Rino Emiddio;
39) Melone Giovanna;
40) Soggiu Carmela;
41) Borini Perrino Daniela;
42) Serafini Stefano;
43) Taravella Santo;
44) Galli Annibale;
45) De Luca Sergio;
46) Scoccia Anna;
47) Atzori Mario;
48) Signorino Giovanni;
49) De Santis Leonardo;
50) Battagliotti Silvio;
51) D'Aguì Domenico;
52) Raffani Romaniello Finalba;
53) Izzo Gennaro;
54) Loriga Salvatore Paolo;
55) Broglia Montefiori Bruna;
56) Rometta Farnesi Daniela;
57) Flora Giuseppe;
58) Moscatelli Roberto;
59) Scano Fiorentini Maria Lucia;
60) Federici Claudia;
61) Cintola Umberto;
62) Macaluso Edi Maria;
63) Terranova Giuseppe;
64) Dallavalle Meo Marinella;
65) Rinaldi Finizio Carla;
66) Giarrusso Vincenzo;
67) Passeretti Antonio;
68) Pacimeo Carlo;
69) Accinni Biagio;
70) Di Congilio Andrea;
71) Gregori Miraldo;
72) Ierani Vincenzo;
73) Panico Claudio;
74) Mancone Giuseppe;
75) Cassia Consoli Concetta;
76) Amendola Raffaele;
77) Fantauzzi Italo;
78) Carbone Pagano Angiolina;
79) D'Onorio Mario Alberto;
80) La Fratta Maria Teresa;
81) Mingoia Salvatore;
82) Palomba Vincenzo;
83) Manno Vincenzo;
84) Di Giovanni Girolamo;
85) Gagliano Fittipaldi Rossanna;
86) Meglio Gerardo;
87) Petrulli Leone;
88) Brescia Gustavo;
89) Mazzilli Emanuele;
90) Cinelli Leonardo;
91) Stella Vittorio;
92) Ventrella Maria;
93) Brandimarte Gianfranco;
94) De Santis Luciano;
95) Bassetti Rosario;
96) Proietti Alberto;
97) Renzi Mauro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 238

(4392)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 1:

un posto di assistente di chirurgia generale (ospedale civile di Bordighera);

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (ospedale civile S. Spirito di Ventimiglia);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (ospedale civile S. Spirito di Ventimiglia).

Unità sanitaria locale n. 2 (ospedali riuniti di Sanremo e Bussana):

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di radiologia;

quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Unità sanitaria locale n. 3:

un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi (ospedale di Imperia);

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia (ospedale Città di Imperia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di chirurgia, disciplina: anestesia e rianimazione (ospedale di Imperia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina: psichiatria (ospedale civile di Imperia);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (ospedale Città di Imperia);

un posto di assistente di radiologia (servizio di radiologia e fisioterapia) (ospedale Città di Imperia);

un posto di assistente di oculistica (ospedale Città di Imperia);

un posto di assistente di pediatria (ospedale Città di Imperia);

un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi (ospedale Città di Imperia);

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica (ospedale Città di Imperia);

un posto di assistente di medicina generale (ospedale Città di Imperia);

due posti di assistente di anestesia e rianimazione (ospedale Città di Imperia).

due posti di assistente di anestesia e rianimazione (ospedale civile di Imperia).

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (ospedale Novaro di Costarainero);

un posto di assistente di pneumologia (ospedale Novaro di Costarainero).

Unità sanitaria locale n. 4:

quattro posti di assistente di medicina generale (ospedale civile di Alassio);

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina, disciplina: radiologia (ospedale di Albenga);

un posto di assistente di chirurgia generale (servizio di pronto soccorso) (ospedale di Albenga);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (ospedale di Albenga).

Unità sanitaria locale n. 5 (ospedali riuniti di Finale e Pietra Ligure):

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di urologia;

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Unità sanitaria locale n. 6 (ospedale civile S. Giuseppe di Millesimo):

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Unità sanitaria locale n. 7 (ospedale civile S. Paolo di Savona):

due posti di aiuto di chirurgia generale (con aggregata sezione di chirurgia della mano);

un posto di aiuto di radiologia (servizio di radiologia e terapia fisica);

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Unità sanitaria locale n. 8 (ospedale S. Carlo di Genova-Voltri):

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina: medicina generale;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Unità sanitaria locale n. 9 (ospedale civile di Sestri):

un posto di primario ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina: radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina: psichiatria.

Unità sanitaria locale n. 10:

un posto di assistente di medicina generale (ospedale Gallino);

un posto di assistente di radiologia (ospedale Celesia di Genova-Rivarolo);

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale (ospedale Celesia di Genova-Rivarolo).

Unità sanitaria locale n. 11:

un posto di vice direttore sanitario, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina: direzione sanitaria;

un posto di aiuto di medicina generale (ospedali civili di Genova-Sampierdarena);

un posto di assistente di chirurgia generale (ospedali civili di Genova-Sampierdarena);

un posto di assistente di nefrologia (servizio di emodialisi) (ospedali civili di Genova-Sampierdarena);

due posti di assistente di medicina generale (ospedali civili di Genova-Sampierdarena).

Unità sanitaria locale n. 13 (ospedali civili di Genova):

un posto di primario di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto di cardiochirurgia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di psichiatria;

quattro posti di assistente di psichiatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di immunoemotologia e servizio trasfusionale (centro emoderivati);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di cardiochirurgia;

due posti di assistente di medicina generale (servizio di allergologia);

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione (servizio autonomo di cardiochirurgia);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

cinque posti di assistente di cardiologia (divisione di cardiodiagnostica);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (ospedale civile S. Giorgio);

quattro posti di assistente biologo presso laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologia (ospedali civili S. Martino di Genova);

un posto di coadiutore biologo (ospedali civili S. Martino di Genova).

Unità sanitaria locale n. 17:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (ospedale civili S. Antonio di Recco);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina: medicina generale (ospedale di Camogli);

un posto di assistente di radiologia (ospedale civile di Rapallo).

Unità sanitaria locale n. 18:

un posto di primario ospedaliero, area funzionale di chirurgia, disciplina: ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neuroloesi (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

un posto di assistente di oculistica (aggregato alla divisione di chirurgia) (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

un posto di assistente di neurologia (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

un posto di assistente di dermosifilopatia (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna);

due posti di assistente di chirurgia generale (ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna).

Unità sanitaria locale n. 19 (ospedale civile di La Spezia):

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente di radiologia (servizio autonomo di radioterapia).

Unità sanitaria locale n. 20 (ospedale civile di Sarzana):

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base nel territorio della regione in Genova.

(307/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832150)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.